



TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1714/2024

tra

Parte_1

ATTORE

e

Controparte_1

Parte_2

Controparte_1

e

CP_2

CONVENUTI

Oggi **19 marzo 2025** innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi:

Per **Parte_1** l'avv. BARIGELLETTI FLAVIO, oggi sostituito dall'avv. Patrizia Gambi
me da atto di citazione

Per i convenuti l'avv. CICCARELLI MARIA LETIZIA che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta

Il Giudice

ordina la discussione orale all'odierna udienza

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura in udienza.

Il Giudice
dott. Angelica Capotosto



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1714/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**)

EL

ATTORE

contro

Controparte_3 (C.F. **P.IVA_1** ,

Controparte_1 **C.F._2** **CP_2** .

C.F._3

’avv. CICCARELLI MARIA LETIZIA

CONMVENUTI

OGGETTO: impugnativa delibera assembleare di esclusione del socio e di revoca dalla carica di amministratore

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.03.2025

Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Fatto

Con atto di citazione, regolarmente notificato, **Parte_1** conveniva in giudizio, dinanzi all’instestato Tribunale, la **Controparte_3** , **Controparte_1** e **CP_2** al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia istanza, eccezione e deduzione, per motivi di cui in narrativa, in via cautelare, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi del II comma dell’ art. 2287 cc, sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, l’ esecuzione della delibera di esclusione del socio **Parte_1** dalla **Controparte_4** e di sua revoca dalla carica di amministratore **Controparte_4** e di sua revoca dalla carica di amministratore, nonché della sua comunicazione 024 e recapitata il successivo 10 Luglio 2024, per carenza dei presupposti di cui all’ art. 2286 cc e di cui all’ art. 2259 cc o con qualsivoglia altra statuizione, dichiarane l’ invalidità e per l’ effetto annullarla e/o revocarla o dichiararla nulla, con immediata reintegra dell’ Attore quale del socio ed amministratore della Società convenuta”.*

Si costituivano i convenuti che contestavano l’avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, in via preliminare, eccepivano l’incompetenza in virtù della clausola compromissoria dell’art. 12 dello Statuto e, nel merito, contestavano i motivi di impugnazione della delibera

Con ordinanza del 25.11.2024 veniva sospesa, in via cautelare, la delibera impugnata

La causa, acquisiti i documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.03.2025

Diritto

L'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.

L'art. 12 dell'atto "modifica di società semplice" a rogito Notaio *Persona_I* in Tolentino, Rep 4467, Racc.3113 del 21.3.2022 dispone testualmente quanto segue:

ARTICOLO 12 -										
Tutte	le	controversie	che	dovessero	insorgere	in	relazione	al		
presente	contratto,	comprese	quelle	inerenti	alla	sua				
validità,	interpretazione,	esecuzione,	risoluzione	e	quelle					
relative	alla	valutazione	delle	quote	ed	alla	nomina	del		
liquidatore	saranno	deferite	alla	decisione	di	un	arbitro			
amichevole	compositore	che	sarà	nominato	dal	Presidente	del			
Consiglio Notarile di Macerata.										
L'arbitro	deciderà	"ex	bono	et	aequo"	e	senza	formalità	di	
procedura,	ritenendo	fin	d'ora	le	parti	rato	e	valido	il	suo
operato.										

Ebbene, il rapporto giuridico dedotto dall'attore, in quanto relativo proprio allo *status* di socio, asseritamente venuto meno con la delibera impugnata, ha ad oggetto un titolo ricompreso nell'ambito della clausola compromissoria.

La Suprema Corte, infatti, è unanime nell'affermare che *"la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che attribuisce alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie connesse al contratto sociale deve senz'altro ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso o l'esclusione del socio dalla società"* (Cassazione n.15697/19, ass. 30 aprile 2018, n. 10399; Cass. 27 settembre 2013, n. 22303; si veda pure Cass. 10 ottobre 2011, n. 20741; Cass., sez. un., 6 luglio 2016, n. 13722; Cass. 2 marzo 2009, n. 5019).

Non induce a diverse conclusioni il richiamo operato dall'attore alla norma dell'art. 13 ai sensi del quale



ARTICOLO 13 -

Per la regolamentazione delle ipotesi di recesso, esclusione,

morte di un socio, le parti rimandano alle disposizioni di

legge in materia.

Uguualmente per tutto quello che non è qui espressamente

previsto, le parti rimandano al Codice Civile.

Tale clausola, lungi dal prevedere un'eccezione alla clausola compromissoria di cui al precedente art. 13, si limita a richiamare le disposizioni di legge in materia per individuare le ipotesi di recesso e di esclusione del socio.

A tal fine occorre distinguere tra la fase relativa allo svolgimento dell'attività sociale, in cui la delibera di esclusione viene adottata, e la fase successiva ed eventuale che riguarda la possibile contestazione tra soci in ordine a tale delibera. La controversia attribuita alla cognizione degli arbitri è esclusivamente quella che sorge dopo la delibera assunta dai soci per l'esclusione di uno di essi, quando vi è opposizione alla stessa da parte del socio escluso. Al contrario, la delibera di esclusione del socio rientra a tutti gli effetti nell'attività sociale, espressamente disciplinata dall'art. 2287 c.c., che regola, appunto, il procedimento «endosocietario», con il quale la maggioranza dei soci può esercitare il potere di esclusione nei confronti di uno o più di essi.

L'art 13, quindi, si limita a richiamare le previsioni di legge che attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza, ferma la possibilità per quest'ultima di invocare poi il vaglio giurisdizionale e regolano il procedimento endosocietario mediante il quale quei poteri possono essere esercitati.

L'art 12, invece, manifesta in maniera chiara ed inequivocabile la volontà delle parti di sottrarre alla cognizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto, ivi compresa anche quella avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di esclusione del socio come nella specie.

La devoluzione all'arbitro della presente controversia non fa venir meno l'efficacia del provvedimento di sospensione della delibera impugnata adottato dal G.I. con ordinanza del 25.11.2024.

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude, infatti, la competenza del giudice ordinario adito a decidere sull'istanza cautelare, allorché vi sia la necessità dell'adozione di provvedimenti urgenti e il procedimento arbitrale non sia stato ancora intrapreso o non si sia costituito il collegio arbitrale (come nella specie, essendo interesse del socio attore conservare lo status quo nelle more del giudizio di impugnazione della delibera di esclusione), in funzione dell'effettività del diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, ex art. 24 Cost. (art. 35, comma 5, del D.lgs n.5/2003, sostituito dall'art. 3 del D.lgs 149/22 a decorrere dal 30.06.2023), con la conseguenza che la decisione adottata resta efficace nelle more dell'instaurando procedimento arbitrale.

Ogni altra questione afferente al merito è, invece, rimessa alla cognizione del nominando arbitro.

Le spese, tenuto conto del contenuto della ordinanza cautelare in data 25.11.2024 vengono compensate per intero

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando,

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, essendo competente in ordine alla presente controversia l'arbitro;
 - 2) compensa le spese di lite.
- Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Macerata, 19 marzo 2025

Il Giudice
dott.ssa Angelica Capotosto

Arbitrato in Italia